



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 gennaio 2026:

LEGGE 4 febbraio 2026 n.16

INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA PER L'EQUITÀ – ICEE

Art. 1 *(Finalità)*

1. La presente legge individua i criteri unificati di valutazione della condizione economica di coloro che risiedono anagraficamente ed effettivamente in Repubblica, al fine di stabilire il diritto all'accesso a strumenti di protezione sociale, prestazioni agevolate ed altre prestazioni, non destinati alla generalità dei soggetti o, comunque, collegati nella misura o nel costo a determinate condizioni economiche, nonché il grado di compartecipazione al costo delle prestazioni medesime, così come regolate dalle norme vigenti, mediante l'individuazione dei soggetti o dei nuclei familiari ai quali rivolgere prioritariamente un intervento pubblico.

2. Le disposizioni contenute nella presente legge e nei relativi decreti delegati costituiscono attuazione dei principi costituzionali contenuti nella Dichiarazione dei Diritti, che obbligano ogni persona a concorrere alle spese pubbliche in proporzione alla propria capacità contributiva. In tale ambito, le dichiarazioni rese e le informazioni fornite o detenute dall'Amministrazione, ma da questa non generate, sono soggette all'attività di controllo da parte degli organi preposti, anche mediante lo scambio di informazioni, comprese quelle di natura finanziaria, con le Autorità competenti di altri Stati, secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 2 *(Ambito di applicazione)*

1. La presente legge riporta i criteri per determinare l'indicatore della condizione economica per l'equità (ICEE) dei nuclei familiari.

2. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario, accanto all'ICEE, possono essere previsti ulteriori criteri di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari.

Art. 3 *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) “ICE”: Indicatore della Condizione Economica, di cui all’articolo 6;
 - b) “Scala di equivalenza”: le disposizioni riguardanti i parametri corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare disciplinate mediante decreto delegato. Tali parametri devono necessariamente tenere conto del numero dei componenti il nucleo familiare, con coefficienti maggiorati in presenza di figli minori e persone con disabilità media e grave;
 - c) “ICEE”: Indicatore della Condizione Economica per l’Equità, di cui all’articolo 9;
 - d) “Persone con disabilità”: persone con deficit fisici, mentali, intellettivi o sensoriali duraturi o permanenti che, interagendo con barriere di diversa natura, possono essere ostacolate nella loro piena ed effettiva partecipazione alla vita della società su base paritaria, sulla base delle percentuali di invalidità di seguito indicate:
 - 1) “Persone con disabilità media”: persone per le quali sia stata accertata una condizione di disabilità, con un’invalidità compresa tra il 50 per cento e il 64 per cento;
 - 2) “Persone con disabilità grave”: persone per le quali sia stata accertata una condizione di disabilità o di non autosufficienza, con un’invalidità pari o superiore al 65 per cento;
 - e) “DRP”: Dichiarazione Reddittuale e Patrimoniale di cui all’articolo 12;
 - f) “Ente erogatore”: struttura organizzativa della Pubblica Amministrazione o del Settore Pubblico Allargato che eroga la prestazione agevolata;
 - g) “Nucleo familiare”: la famiglia di riferimento ai fini ICEE, così come individuata negli articoli 4 e 5;
 - h) “Famiglia – rete di solidarietà”: nucleo familiare composto da figli, genitori, fratelli, sorelle del beneficiario di prestazioni, non compresi tra i soggetti di cui agli articoli 4 e 5;
 - i) “Convivenza Anagrafica”: convivenza tra persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, di pena e simili, aventi dimora abituale ed effettiva nella medesima unità abitativa ai sensi delle vigenti leggi, in possesso di residenza anagrafica ovvero di permesso di soggiorno, salvo le eccezioni di cui all’articolo 4, comma 10;
 - l) “Residenza anagrafica”: la residenza in Repubblica risultante dai registri dell’anagrafe secondo la normativa vigente;
 - m) “Dimora abituale”: la permanenza effettiva e stabile in Repubblica, autodichiarata, ovvero attestata dalla Gendarmeria, ovvero dai preposti uffici della Pubblica Amministrazione secondo la normativa vigente;
 - n) “Coniugi”: i soggetti che hanno contratto matrimonio. Sono equiparati ai coniugi i soggetti uniti civilmente e comunque tutti i soggetti che sulla base della normativa sammarinese risultino avere i medesimi diritti e doveri di chi è unito nel regime di coniugio;
 - o) “Residenza familiare”: il domicilio concordato dai coniugi, ai sensi dell’articolo 29 della Legge 26 aprile 1986 n.49;
 - p) “Dichiarante”: il soggetto che presenta la dichiarazione per il beneficiario quale componente della famiglia di riferimento (ICEE);
 - q) “Richiedente”: il soggetto titolato a presentare la domanda ai sensi della presente legge;
 - r) “Beneficiario”: il soggetto a favore di cui è erogata la prestazione;
 - s) “Strumenti finanziari”: le operazioni definite ed elencate dall’Allegato 2 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche.

Art. 4 *(Nucleo familiare)*

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti, in base alle risultanze anagrafiche, il nucleo stesso alla data di presentazione della Dichiarazione Reddittuale e

Patrimoniale (di seguito brevemente DRP), fatto salvo quanto stabilito nel seguito, ai soli fini dell'applicazione della presente legge.

2. Il coniuge è parte dello stesso nucleo familiare del richiedente ancorché non avente comune residenza. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il coniuge del richiedente risieda all'estero.

3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale, se è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ovvero nel caso i coniugi siano stati autorizzati a vivere separati su disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
- b) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ovvero, dalla medesima, è stato disposto il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- c) quando si è verificato quanto previsto all'articolo 126 della Legge n.49/1986 ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) quando sussiste allontanamento dal domicilio familiare, accertato dall'Autorità Giudiziaria o attestato dal Corpo della Gendarmeria.

4. I figli minorenni, qualunque ne sia la residenza, fanno parte del nucleo familiare del genitore richiedente, salvo quanto previsto al comma 5.

5. In caso di autorizzazione ai coniugi, a seguito di separazione, a vivere separati il figlio minore fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risiede.

6. Il figlio minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 58 della Legge n.49/1986 e dell'articolo 16, comma 6 *bis* della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso una comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

7. Il figlio maggiorenne, studente e fiscalmente a carico dei genitori, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b) della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche, nel caso non sia coniugato, fa parte del nucleo familiare dei genitori ancorché non convivente per motivi di studio. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne studente, ai fini dell'ICEE dell'anno di riferimento, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori da lui identificato attraverso la dichiarazione di cui all'articolo 12.

8. I conviventi rientranti nel nucleo familiare di cui al comma 1, che non siano coniugi, figli, parenti, affini o genitori di uno o più figli del richiedente, non rientrano nel nucleo familiare ai soli fini della presente legge.

9. Fermo restando quanto previsto al comma 8, il soggetto a cui è stato concesso il permesso di soggiorno ordinario, il permesso di soggiorno straordinario per esigenze umanitarie di protezione sociale, il permesso per convivenza, parentale o per minori ai sensi della Legge n.118/2010 e successive modifiche, fa parte del medesimo nucleo familiare dei coabitanti.

10. I soggetti a cui è stato concesso il permesso di soggiorno turistico, speciale e per marittimi, nonché il permesso di soggiorno per motivi di lavoro che prevedono l'obbligo di coabitazione, non fanno parte del nucleo familiare.

Art. 5

(Prestazioni agevolate rivolte a beneficiari minorenni)

1. Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, esclusivamente ai fini dell'ottenimento di prestazioni agevolate rivolte a beneficiari minorenni, si considera facente parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

- a) il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinati al mantenimento dei figli;
- d) sussiste esclusione dalla potestà sui figli od è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare con l'obbligo di versamento di assegni periodici destinati al mantenimento dei figli.

Art. 6

(Indicatore della Condizione Economica)

1. L'ICE è determinato sommando l'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 7, e l'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 8, nella misura del 25 per cento.
2. L'ICE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con la DRP e delle altre informazioni disponibili negli archivi della Pubblica Amministrazione acquisite dall'applicativo ICE. La sottoscrizione della DRP deve avvenire da parte del dichiarante, da chi ne abbia rappresentanza legale o da parte di uno dei soggetti delegati di cui all'articolo 88 della Legge n.166/2013.

Art. 7

(Indicatore della condizione reddituale)

1. L'indicatore della condizione reddituale è determinato sulla base di tutti i redditi ovunque prodotti, anche per interposta persona, delle spese e delle deduzioni che sono individuate applicativamente mediante decreto delegato, riferite a ciascun componente, ovvero all'intero nucleo familiare, senza generare discriminazioni tra i diversi nuclei familiari a cui è riferito l'ICEE. Esse sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DRP. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi, al netto delle spese e deduzioni riferite al soggetto od al nucleo familiare.

Art. 8

(Indicatore della condizione patrimoniale)

1. L'indicatore della condizione patrimoniale è determinato sommando i valori patrimoniali immobiliari e mobiliari, posseduti da ciascun componente del nucleo familiare, anche per interposta persona, riferiti all'anno solare precedente alla presentazione della DRP. Tali valori costituiscono il patrimonio immobiliare e mobiliare considerato e vengono individuati applicativamente mediante decreto delegato, con massima completezza e senza generare discriminazioni tra i diversi nuclei familiari a cui è riferito l'ICEE.
2. Il valore patrimoniale immobiliare detenuto nel territorio sammarinese è pari al valore patrimoniale immobiliare catastale, di cui all'articolo 23 della Legge 23 gennaio 2015 n.2, dei fabbricati, delle particelle edilizie e dei terreni intestati a persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sul bene immobile od utilizzatori in base ad un contratto di locazione finanziaria, sulla base del periodo di possesso nell'anno di riferimento.
3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore patrimoniale immobiliare della sola casa di abitazione, calcolato ai sensi del comma 2, rileva ai fini del calcolo del predetto patrimonio immobiliare, per la parte eccedente la soglia di euro 50.000,00 (cinquantamila/00). Questa previsione non trova applicazione in vigenza della norma transitoria di cui all'articolo 19.
4. Il valore del patrimonio immobiliare detenuto all'estero è calcolato sulla base di quanto indicato ai sensi dell'articolo 12, comma 6, lettera a).

5. Il valore del patrimonio immobiliare tiene conto anche di quanto conferito in trust sammarinesi o esteri, se i beni sono utilizzati per garantire benefici ad uno o più componenti del nucleo familiare ed ai fini della presente legge.

6. Il valore del patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti che sono individuate applicativamente mediante decreto delegato comprendendo anche i valori mobiliari detenuti all'estero, ai sensi di quanto indicato all'articolo 12, comma 6, lettera b), con massima completezza e senza generare discriminazioni tra i diversi nuclei familiari a cui è riferito l'ICEE.

Art. 9

(Indicatore della Condizione Economica per l'Equità)

1. L'ICEE è calcolato in via ordinaria, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del dichiarante, come rapporto tra l'ICE ed il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

2. La scala di equivalenza è individuata applicativamente mediante decreto delegato.

3. Ai fini del calcolo dell'ICEE si deve tenere conto della presenza nel nucleo familiare di persona disabile nonché della percentuale di invalidità, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), dello stesso individuo che si dichiara interessato a conoscere la misura dell'indice.

4. L'ICEE differisce, rispetto al calcolo ordinario, per le prestazioni di natura socio-sanitaria residenziale di cui alla Legge 28 settembre 1992 n.80 e successive modifiche, con le modalità previste all'articolo 11 e può essere sostituito da analogo indicatore definito "ICEE corrente", calcolato con riferimento all'anno solare in cui viene sottoscritta la DRP quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10.

Art. 10

(ICEE corrente)

1. In presenza di un ICEE in corso di validità, può essere calcolato un ICEE corrente, riferito all'anno solare in cui viene presentata la DRP, qualora vi sia una variazione superiore al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale od una variazione superiore al 25 per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale.

2. La variazione è calcolata su base annua e deve essere certificata mediante la presentazione di documentazione che attesti la variazione reddituale, salvo che il dato sia precompilato nel servizio informatico di cui all'articolo 12 ed il dichiarante ne confermi l'attendibilità sotto la sua responsabilità e con gli effetti di quanto previsto agli articoli 15 e 16.

3. Fermo restando l'indicatore della situazione patrimoniale ed il parametro della scala di equivalenza, l'ICEE corrente è ottenuto sostituendo l'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, con l'indicatore della situazione reddituale corrente.

4. L'ICEE corrente ha validità tre mesi dal momento della presentazione della DRP sostitutiva.

5. Con circolare dell'UO Ufficio Tributario sono individuate altre eventuali ipotesi in cui è possibile modificare la DRP ai fini del nuovo calcolo ICEE corrente.

Art. 11

(ICEE prestazioni residenziali)

1. Per le sole prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo:

- a) non si applicano le deduzioni previste nel decreto delegato di cui all'articolo 7 che disciplina applicativamente l'elenco dei redditi, delle spese e delle deduzioni;
- b) il valore della casa di abitazione di proprietà, quale residenza effettiva ovvero dimora abituale prima dell'ingresso nella struttura residenziale del beneficiario, viene conteggiato nel calcolo

dell'indicatore della condizione patrimoniale, nel caso di nucleo familiare composto unicamente dal soggetto beneficiario della prestazione.

2. Con specifico decreto delegato sono definite le modalità di coinvolgimento della "famiglia - rete di solidarietà" nella procedura di determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni residenziali.

Art. 12

(Dichiarazione Reddittuale e Patrimoniale)

1. L'accesso alle prestazioni agevolate di cui all'articolo 1 è subordinato alla presentazione della Dichiarazione Reddittuale e Patrimoniale (anche brevemente DRP).

2. Con apposito regolamento adottato dal Congresso di Stato, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'UO Ufficio Tributario, è approvato il modello tipo di DRP nonché le relative istruzioni per la compilazione e la presentazione della DRP.

3. Il dichiarante, od il suo legale rappresentante, compila in via telematica la DRP. Ai soli fini della presentazione della DRP, si considerano soggetti incaricati della trasmissione della stessa, i soggetti di cui all'articolo 88, comma 1, lettere a), b) e c) della Legge n.166/2013, con le modalità previste nel medesimo articolo. La DRP ha validità dal momento della presentazione alla prima scadenza utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. È facoltà presentare entro il periodo di validità della DRP una nuova dichiarazione, qualora il dichiarante intenda far rilevare i mutamenti della composizione del nucleo familiare, ai fini del calcolo dell'ICEE. Gli Enti erogatori possono stabilire, per le prestazioni da essi erogate, la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. È comunque lasciata facoltà agli Enti erogatori di richiedere la presentazione di una DRP aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare, o variazioni che incidono sul valore ICE e ICEE, od in presenza di un ICEE corrente, al fine di verificare la correttezza dei nuovi valori ICE e ICEE.

5. Ai fini della presentazione della DRP, il richiedente è chiamato a fornire sotto la sua responsabilità e con gli effetti di quanto previsto agli articoli 15 e 16, tutte le informazioni necessarie ai fini del calcolo dell'ICE e dell'ICEE. Nello specifico, sono oggetto di dichiarazione sostitutiva:

- a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
- b) la eventuale condizione di disabilità media e grave, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), dei componenti il nucleo;
- c) le componenti di reddito e patrimonio nonché le spese e deduzioni di cui ai decreti delegati che individuano applicativamente l'elenco dei redditi delle spese e delle deduzioni nonché il patrimonio mobiliare di ogni componente del nucleo familiare, tra cui:
 - 1) le spese documentate per assistenza personale nell'ambito familiare, che sono individuate applicativamente mediante decreto delegato per persone con condizione di disabilità media e grave, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
 - 2) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennità, contributi, benefici, provvidenze, premi, rimborsi, gettoni, interessi e ogni altro reddito lordo, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, persone fisiche e giuridiche, ovvero somme a qualunque titolo donate da persone giuridiche, anche estere, enti, trust, ovvero ogni altra entrata anche occasionale comunque denominata, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo a fini IGR;
 - 3) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge ed ai figli conviventi con l'altro coniuge;
 - 4) i redditi lordi esenti non dichiarati ai fini IGR, di cui all'articolo 84, comma 1, lettera a) della Legge n.166/2013 e successive modifiche;

- 5) le poste economiche percepite fino ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), in quanto esentate ai sensi dell'articolo 52 della Legge 30 settembre 2015 n.149, e non dichiarate ai fini IGR;
 - 6) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare ovvero del domicilio familiare di cui all'articolo 4, comma 3;
 - 7) il valore del canone di locazione annuo effettivamente pagato;
 - 8) il valore dei beni di lusso individuati applicativamente mediante il decreto delegato ai sensi dell'articolo 8, in possesso del nucleo familiare, ed i relativi dati di riferimento, sulla base dell'autovalutazione dei veicoli medesimi;
 - 9) targa auto e moto se di cilindrata superiore a 500 centimetri cubici, e relativa data di prima immatricolazione, in possesso del nucleo familiare.
6. L'interessato è tenuto ad allegare alla dichiarazione la documentazione, prodotta dai competenti Soggetti Autorizzati ai sensi della Legge n.165/2005 e successive modifiche, relativa a:
- a) componenti del patrimonio immobiliare in proprietà o in leasing, anche per interposta persona, di cui all'articolo 8, comma 2, nonché per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;
 - b) componenti, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione del DRP, del patrimonio mobiliare detenute presso i Soggetti Autorizzati ai sensi della Legge n.165/2005 e successive modifiche, nonché detenute all'estero presso soggetti che svolgano una o più attività equivalenti alle Attività Riservate di cui all'Allegato 1 della Legge n.165/2005 e successive modifiche, ivi incluse le somme di denaro affidate in custodia, di importo complessivamente considerato inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) e non dichiarati ai fini IGR;
 - c) componenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione del DRP, del patrimonio mobiliare, ivi incluse le somme di denaro detenute presso soggetti non autorizzati, anche all'estero, che esercitano l'attività di custodia di somme di denaro, titoli e altri valori.
7. In relazione all'evoluzione dei sistemi informativi e all'assetto dei relativi flussi d'informazione, le informazioni da dichiarare ai fini della DRP e dell'ICE e dell'ICEE possono essere rese fruibili dalla Pubblica Amministrazione mediante precompilazione, previo regolamento del Congresso di Stato e parere favorevole dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze od errori negli elementi acquisiti e precompilati nella DRP da parte della Pubblica Amministrazione, può modificarle sotto la sua responsabilità e con gli effetti di quanto previsto agli articoli 15 e 16. In dettaglio, con regolamento si può prevedere quali campi precompilati non possano essere modificati, se non previa presentazione all'UO Ufficio Tributario, direttamente o tramite il software dedicato alla compilazione della DRP, di documentazione idonea a giustificare l'erroneità del dato. Detto regolamento disciplina anche i termini di riscontro da parte dell'UO Ufficio Tributario in merito alla modificabilità del dato.

Art. 13

(Sistema informativo e attestazione dell'ICEE)

1. L'UO Ufficio Informatica, Sicurezza, Reti e Protezione dei Dati Personali garantisce la gestione tecnica ed informatica del sistema informativo dell'ICEE. La messa in opera e concreta applicazione della presente legge e dei suoi relativi decreti attuativi è delegata all'UO Ufficio Tributario.
2. La situazione economica e sociale del dichiarante e del suo nucleo familiare è accertata dall'UO Ufficio Tributario. Per tali fini all'UO Ufficio Tributario è consentito l'accesso a tutte le banche dati della Pubblica Amministrazione e del Settore Pubblico Allargato, senza preventiva autorizzazione.

3. L'attestazione riportante l'ICEE, il contenuto della DRP, nonché gli elementi informatici necessari al calcolo acquisiti dall'Amministrazione è resa disponibile dall'UO Ufficio Tributario al dichiarante mediante accesso a specifica area individuata nell'applicativo ICE.
4. L'attestazione riportante l'ICEE, salvo diversa previsione di legge, calcolato a seguito della compilazione della DRP, è presentata, anche in via telematica all'Ente erogatore competente a cui è richiesta la prestazione, nei modi e nei termini dallo stesso indicati ai sensi delle norme di riferimento, a cura dell'interessato, del suo rappresentante legale o di terzi appositamente delegati.
5. Gli Enti erogatori delle prestazioni sono titolari del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da essi erogate, compreso l'ICEE e, solo se previsto dalla normativa vigente, di parte o tutte le informazioni analitiche contenute nella DRP acquisite dall'UO Ufficio Tributario.
6. È fatto salvo il diritto dell'interessato, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dall'Amministrazione, di produrre osservazioni, entro trenta giorni tramite posta raccomandata o in via telematica, nelle forme previste dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 7, con eventuale produzione di documenti.

Art. 14

(Trattamento dei dati e misure di sicurezza)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, il trattamento dei dati personali nonché la circolazione dei medesimi, sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
2. Ad integrazione della Legge 21 dicembre 2018 n.171 e successive modifiche l'UO Ufficio Informatica, Sicurezza, Reti e Protezione dei Dati Personali e l'Autorità competente in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali stabiliscono con apposito codice di condotta le misure di sicurezza in conformità alla normativa vigente in materia.
3. L'UO Ufficio Informatica, Sicurezza, Reti e Protezione dei Dati Personali, in collaborazione con gli Enti erogatori, effettua elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima. Ai fini della predisposizione di un rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione della disciplina dell'ICEE, da parte della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, della Segreteria di Stato per il Lavoro, della Segreteria di Stato con delega alle Politiche Sociali e della Segreteria di Stato con delega alla Funzione Pubblica, l'Ufficio Informatica provvede, secondo le indicazioni della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, alle elaborazioni volte a fornire una rappresentazione in forma aggregata dei dati, nonché alla trasmissione alla medesima Segreteria di Stato di ogni ulteriore elaborazione richiesta.
4. Ai fini dello svolgimento dei controlli, anche di natura sostanziale, i dati sono conservati dall'UO Ufficio Tributario e dagli Enti erogatori fino a quando non siano scaduti i termini per gli eventuali accertamenti relativi al periodo di riferimento, di cui all'articolo 115 della Legge n.166/2013 e successive modifiche, maggiorati di tre anni.

Art. 15

(Accertamenti e controlli)

1. I richiedenti, così come gli appartenenti al nucleo familiare dell'interessato, ai fini della presente legge, sono sottoposti ad una verifica da parte dell'UO Ufficio Tributario, anche a campione, dei dati dichiarati mediante criteri e parametri da definirsi tramite regolamento del Congresso di Stato.
2. Al momento dell'accertamento di cui al comma 1, viene valutata la congruità della dichiarazione relativa ai beni di lusso individuati applicativamente mediante decreto delegato di cui all'articolo 8, e i dati relativi ai veicoli di cui all'articolo 12, comma 5, lettera c), numero 9) intestati a tutti i componenti del nucleo familiare, sulla base dei dati in possesso

dell'Amministrazione e tenuto conto dei valori indicativi di mercato, ovvero dei valori medi dei veicoli.

3. Per la corretta applicazione ed a supporto di quanto disposto dal comma 1, l'UO Ufficio Tributario può richiedere documentazione integrativa.

4. Per i beneficiari di cui al comma 1, l'UO Ufficio Tributario è autorizzato ad eseguire indagini finanziarie anche presso i Soggetti Autorizzati, ai sensi della Legge n.165/2005 e successive modifiche, al fine di acquisire elementi finanziari rilevanti all'accertamento dei redditi e utili per verificare la correttezza del calcolo dell'ICE e dell'ICEE. A tal fine, l'interessato rilascia per iscritto il proprio consenso alla comunicazione dei dati all'UO Ufficio Tributario, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 111, comma 4, lettera a) della Legge n.166/2013 e 36, comma 1 della Legge n.165/2005 e successive modifiche, ai fini dell'ottenimento dei benefici di cui alla presente legge.

5. Il soggetto finanziario è tenuto a fornire risposta scritta alla richiesta formulata dall'UO Ufficio Tributario, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa, salvo proroga concessa dall'UO Ufficio Tributario.

Art. 16 *(Sanzioni)*

1. L'interessato che rende dichiarazioni false o mendaci, forma atti o documenti falsi ovvero ne fa uso, se il fatto non costituisce reato più grave, è punito con le pene di cui all'articolo 297 del Codice Penale.

2. Ai beneficiari di prestazioni agevolate o di provvidenze ricevute da Enti erogatori in base all'ICEE, per dichiarazioni non veritiere sottoscritte dall'interessato, oltre a quanto previsto al comma 1, è richiesta la restituzione dell'agevolazione o provvidenza ricevuta, oltre all'applicazione di una sanzione variabile da un minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) da riscuotersi con ingiunzione ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche. Il beneficiario è tenuto, inoltre, al pagamento degli interessi passivi pari al tasso legale praticato dallo Stato, maggiorato nella misura di 2 punti percentuali. In caso di recidive nell'arco di un quinquennio, le sanzioni sono aumentate di cinque volte. Nell'ipotesi in cui il beneficiario della prestazione agevolata sia un minore od un interdetto, le sanzioni di cui al presente comma si applicano alle persone esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

3. L'obbligazione relativa alla pena pecuniaria non si trasmette agli eredi.

4. Le obbligazioni di cui al comma 2, relative alla restituzione dell'ammontare ricevuto, in caso di decesso del beneficiario vengono estese a chi si costituisce come erede.

5. Qualora a seguito di accertamento o di rettifica spontanea da parte del richiedente o dei componenti del suo nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 4, vengano modificate informazioni già utilizzate per il calcolo dell'ICEE, il richiedente è tenuto a darne informazione all'Ente erogatore pena l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, salvo quanto successivamente previsto. Con il regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, si può prevedere che la comunicazione agli Enti erogatori avvenga in modalità informatizzata attraverso la piattaforma di richiesta e compilazione della DRP.

Art. 17 *(Osservatorio per il monitoraggio dell'ICEE)*

1. È istituito, con presa d'atto del Consiglio Grande e Generale, l'Osservatorio per il monitoraggio dell'ICEE, composto da:

- a) un rappresentante di ciascuna forza politica presente in Consiglio Grande e Generale;
- b) un rappresentante di ciascuna categoria economica e di ciascuna organizzazione sindacale riconosciuta;

- c) il Segretario di Stato per gli Affari Interni, o suo delegato con funzioni di coordinamento;
 - d) il Segretario di Stato per la Sanità, o suo delegato;
 - e) il Segretario di Stato per le Finanze, o suo delegato.
2. L'Osservatorio si riunisce almeno due volte l'anno con l'obiettivo di esaminare, anche sulla base del rapporto annuale di monitoraggio di cui all'articolo 14, gli effetti derivanti dall'applicazione dello strumento ICEE su ciascuna misura previdenziale. L'Osservatorio ha il compito di:
- a) verificare preventivamente le proposte di decreto delegato e regolamento attuativi della presente legge, esprimendo un parere obbligatorio, non vincolante al riguardo;
 - b) segnalare al Congresso di Stato, attraverso i Segretari di Stato partecipanti, eventuali distorsioni riscontrate nell'applicazione dell'ICEE;
 - c) proporre correttivi tecnici mirati a migliorare e affinare lo strumento;
 - d) suggerire ulteriori ambiti di applicazione dell'ICEE, includendo, tra gli altri, forme di sostegno, indennità e sussidi.
3. L'Osservatorio ha natura consultiva e il suo parere non è vincolante. La convocazione dell'Osservatorio non comporta l'erogazione di gettoni di presenza o altri corrispettivi economici, né richiede un numero minimo di partecipanti per poter deliberare.
4. Per il reperimento di dati e informazioni necessari allo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio si avvale della collaborazione degli uffici competenti della Pubblica Amministrazione e dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS), nonché di altri enti pubblici e privati, ove necessario.

Art. 18

(Fase di applicazione sperimentale)

1. Al fine di pervenire ad una corretta ed equa applicazione della presente legge, è indetta una fase di applicazione sperimentale, della durata di dodici mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nel periodo di cui al comma 1, è fatto obbligo compilare in ogni sua parte la DRP di cui all'articolo 12 per coloro che facciano richiesta di:
- a) accesso alle provvidenze previste dalla Legge 21 gennaio 2004 n.5 e successive modifiche sul Diritto allo Studio;
 - b) accesso all'erogazione dell'Assegno Familiare Integrativo;
 - c) iscrizione alle liste di avviamento al lavoro;
 - d) accesso al reddito minimo mensile familiare di cui al Decreto-Legge 26 maggio 2020 n.91 e successive modifiche.
3. Le richieste di cui al comma 2 sono evase secondo le rispettive normative vigenti. L'UO Ufficio Nazionale di Statistica, con il supporto del Dipartimento Economia e Finanze, elabora i dati emergenti dalle risultanze delle DRP. Tale attività è oggetto di una relazione da presentarsi all'Osservatorio per il monitoraggio dell'ICEE, per gli adempimenti ad esso attribuiti dalla presente legge.

Art. 19

(Norma transitoria)

1. Nelle more della definizione della riforma degli estimi volta a determinare il valore patrimoniale catastale, ai sensi degli articoli 23 e 36 della Legge n.2/2015, il valore del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 8 e all'articolo 11, comma 1, lettera b) è determinato sulla base delle rendite catastali, rivalutate ai sensi dell'articolo 16 della Legge 19 novembre 2019 n.157 e successive modifiche, nelle modalità utilizzate per il calcolo dell'imposta generale sui redditi. Si applicano le esenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera m) della Legge n.166/2013 e successive modifiche.

2. Per i terreni edificabili, ai sensi della Legge 29 gennaio 1992 n.7 “Piano Regolatore Generale”, alla rendita catastale, rivalutata ai sensi dell’articolo 16 della Legge n.157/2019 e successive modifiche, si applicano i coefficienti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.71 nonché le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 6 e 7, del medesimo decreto delegato.

3. Ai terreni classificati catastalmente con categorie prive di rendita si applica la rendita convenzionale di cui all’articolo 4, comma 3 del Decreto Delegato n.71/2018.

4. Per i terreni destinati dalla Legge n.7/1992, “Piano Regolatore Generale”, a Zone per i Servizi (ZS), alla rendita catastale rivalutata ai sensi dell’articolo 16 della Legge n.157/2019 e successive modifiche, nel caso abbiano un indice di utilizzazione fondiaria diverso da zero, si applica un coefficiente pari a 20 e, nel caso abbiano un indice di utilizzazione fondiaria pari a zero, si applica il valore della rendita catastale rivalutata per i terreni agricoli.

5. Nelle more della definizione della riforma degli estimi e per tutta la vigenza della presente norma transitoria, l’ICEE riferito ai singoli nuclei familiari deve dare separata evidenza del valore del patrimonio immobiliare quantificato ai sensi del presente articolo, al fine di consentire al legislatore di indicare soglie specifiche di tale valore oltre il quale non sia possibile accedere alle provvidenze di legge. Le disposizioni di legge speciali che, nella vigenza della presente norma transitoria, fissino limiti di valore del patrimonio immobiliare per l’accesso alle provvidenze devono essere aggiornate una volta conclusa la fase transitoria di calcolo e contenere nuovi limiti di ICEE per l’accesso alle provvidenze stesse. Superata la fase transitoria, quando sia superato il metodo di calcolo di cui alla presente norma, il metodo di calcolo qui fissato, ed il conseguente calcolo dell’ICEE complessivo, continua comunque a trovare applicazione limitatamente all’accesso a quelle provvidenze la cui legge speciale di riferimento non risulti aggiornata, per tenere conto dei nuovi valori ICEE calcolati secondo il metodo a regime.

6. La presente legge può essere aggiornata con decreto delegato, sulle base delle valutazioni che potranno essere condotte sugli effetti che scaturiranno dall’applicazione pratica della norma.

Art. 20 *(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 21 *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 febbraio 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Matteo Rossi – Lorenzo Bugli

p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO
Marco Gatti